

Bilancio consolidato e separato

SOMMARIO

	Paragrafi
Ambito di applicazione	1-3
Definizioni	4-8
Presentazione del bilancio consolidato	9-11
Ambito di applicazione del bilancio consolidato	12-21
Procedure di consolidamento	22-36
Contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate nel bilancio separato della capogruppo	37-39
Informazioni integrative	40-42
Data di entrata in vigore	43
Ritiro di altri pronunciamenti	44-45

Il presente Principio sostituisce lo IAS 27 (rivisto nella sostanza nel 2000) *Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate* e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. ***Il presente Principio deve essere applicato nella preparazione e nella presentazione dei bilanci consolidati di un gruppo di entità controllate da una capogruppo.***
2. Il presente Principio non tratta dei criteri di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali e dei loro effetti sul consolidamento, incluso l'avviamento derivante da una aggregazione aziendale (vedere IAS 22 *Aggregazioni di imprese*).
3. ***Il principio deve essere anche applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, in entità economiche a controllo congiunto e in società collegate se una società decide di presentare il bilancio separato, oppure la presentazione di un bilancio separato è imposta dalla normativa locale.***

DEFINIZIONI

4. ***I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati specificati:***

Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di un'unica entità economica.

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.

Il metodo del costo è un metodo di contabilizzazione delle partecipazioni in base al quale una partecipazione è rilevata al costo. L'investitore rileva i proventi da un investimento solo nella misura in cui lo stesso riceve dividendi dagli utili portati a nuovo dalla partecipata e generati successivamente alla data di acquisizione. I dividendi percepiti in eccesso rispetto agli utili generati successivamente alla data di acquisizione devono essere considerati come realizzo della partecipazione e devono essere dedotti dal costo della partecipazione.

Il gruppo è costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate.

IAS 27

L'interessenza di terzi è quella parte del risultato economico dell'esercizio e del patrimonio netto di una controllata attribuibile alle interessenze non detenute, direttamente o indirettamente attraverso controllate, dalla capogruppo.

La controllante è un'entità che ha una o più società controllate.

Il bilancio separato è il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un'entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell'investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e al patrimonio netto delle società partecipate.

Una controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una partnership, controllata da un'altra entità (indicata come controllante).

5. Una controllante o la sua controllata possono detenere partecipazioni in una società collegata o, in quanto partecipanti in un'entità a controllo congiunto. In tali casi, i bilanci consolidati preparati e presentati in conformità con il presente Principio, devono essere conformi anche alle disposizioni contenute nello IAS 28 *Contabilizzazione delle collegate* e nello IAS 31 *Partecipazioni in joint venture*.
6. Per un'entità descritta nel paragrafo 5, il bilancio separato è quello predisposto e presentato in aggiunta al bilancio cui si fa riferimento nel paragrafo 5. A detti bilanci non è necessario allegarvi anche il bilancio separato.
7. Il bilancio di un'entità che non dispone di una controllata, di una collegata o di una partecipazione, in un'entità a controllo congiunto, non rappresenta un bilancio separato.
8. Una controllante esentata dalla presentazione del bilancio consolidato ai sensi del paragrafo 10, può presentare il bilancio separato come il proprio unico bilancio annuale.

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

9. *Una controllante, diversa dal tipo di controllante descritto al paragrafo 10, deve presentare il bilancio consolidato in cui consolida le proprie partecipazioni in controllate in conformità al presente Principio.*
10. *Una controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se e soltanto se:*
 - (a) *la controllante stessa è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato e non oppongono alcuna obiezione;*
 - (b) *gli strumenti rappresentativi di debito o di capitale non sono quotati in un mercato regolamentato (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato ristretto, compresi i mercati locali o regionali);*
 - (c) *la controllante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi classe di strumenti finanziari sui mercati regolamentati;*

e
 - (d) *la capogruppo o controllante principale o qualsiasi controllante intermedia della controllante redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli International Financial Reporting Standard.*
11. Una controllante che opti per l'esenzione dalla presentazione del bilancio consolidato ai sensi del paragrafo 10 e presenta il solo bilancio separato, si conforma a quanto disposto nei paragrafi 37-42.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

12. *Il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate della controllante, ad eccezione di quelle cui si fa riferimento al paragrafo 16.*

13. Si presume che esista il controllo quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea se essa ha: (*)
- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
 - (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell'entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;
 - (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- o
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.
14. L'entità potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni di acquisto (*call*) su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti simili che hanno la potenzialità, se esercitati o convertiti, di dare all'entità diritti di voto o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità (diritti di voto potenziali). L'esistenza e l'effetto di diritti di voto potenziali che siano effettivamente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altra entità, sono presi in considerazione all'atto di valutare se un'entità ha il potere o meno di governare le politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.
15. Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono al controllo, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze (incluse le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti di voto potenziali, ad eccezione dell'intenzione della direzione e della capacità finanziaria di esercitare o convertire.
16. ***Una controllata deve essere esclusa dal consolidamento se sussistono evidenze del fatto che (a) il controllo è inteso essere temporaneo, in quanto la controllata è stata acquisita e posseduta esclusivamente in funzione di una dismissione entro dodici mesi dall'acquisizione e (b) la direzione aziendale è attivamente alla ricerca di un acquirente. Le partecipazioni in tali controllate devono essere classificate come possedute 'per negoziazione' e devono essere contabilizzate secondo quanto previsto dallo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.***
17. Se una controllata, in precedenza esclusa dal consolidamento secondo quanto previsto al paragrafo 16, non è dismessa entro dodici mesi, allora deve essere consolidata a partire dalla data di acquisizione (vedere IAS 22). I bilanci di tutti gli esercizi dal momento dell'acquisizione devono essere rettificati.
18. Eccezionalmente, può verificarsi il caso in cui un'entità possa avere individuato un acquirente di una controllata esclusa dal consolidamento, in conformità al paragrafo 16, ma non abbia portato a termine la vendita entro dodici mesi dall'acquisizione per motivi legati all'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione o di altri organi. L'entità economica non è tenuta a consolidare tale controllata se la vendita è in corso alla data di riferimento del bilancio e non esiste alcuna ragione per dubitare che la vendita possa essere portata a termine poco dopo la data di bilancio.
19. Una controllata non è esclusa dal consolidamento solo in ragione del fatto che la partecipante è una società d'investimento in capitale di rischio, un fondo comune, un fondo d'investimento o un'entità analoga.
20. Una controllata non è esclusa dal consolidamento in quanto la sua attività è dissimile da quella delle altre entità del gruppo. Le informazioni rilevanti sono fornite consolidando tali controllate e fornendo informazioni aggiuntive nel bilancio consolidato sulle differenti attività delle controllate. Per esempio, le informazioni aggiuntive richieste dallo IAS 14 *Informativa di settore* aiutano a spiegare la rilevanza delle differenti attività all'interno del gruppo.

(*) Si veda anche l'Interpretazione SIC-12 *Consolidamento – Società a destinazione specifica*.

IAS 27

21. Una controllante perde il controllo nel momento in cui perde il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una partecipata al fine di ottenerne i benefici della sua attività. La perdita del controllo può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una controllata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.

PROCEDURE DI CONSOLIDAMENTO

22. Nella redazione del bilancio consolidato, l'entità aggrega i bilanci della capogruppo e delle sue controllate voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell'attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi. Affinché i bilanci consolidati presentino informazioni contabili sul gruppo come se si trattasse di un'unica entità economica, sono necessarie le seguenti rettifiche:

- (a) il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna controllata e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla capogruppo sono eliminati (vedere IAS 22, che descrive anche il trattamento contabile di un eventuale avviamento);
- (b) la quota di pertinenza di terzi al valore dell'utile o perdita d'esercizio delle controllate consolidate deve essere identificata;

e

- (c) la quota del capitale e delle riserve di pertinenza di terzi nelle controllate consolidate è identificata separatamente dal patrimonio netto di tali controllate di pertinenza del gruppo. Le interessenze di terzi consistono nel:

- (i) valore di quelle interessenze di terzi alla data dell'acquisto della partecipazione, calcolato secondo quanto previsto dallo IAS 22;

e

- (ii) quota di pertinenza di terzi delle variazioni nel patrimonio netto dalla data dell'acquisizione.

23. In presenza di diritti di voto potenziali, le quote di utile o perdite delle variazioni di patrimonio netto attribuito alla controllante ed ai terzi sono determinate in base agli attuali assetti proprietari e non riflettono la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto potenziali.

24. **Saldi, operazioni, ricavi e costi infragruppo devono essere integralmente eliminati.**

25. I saldi e le operazioni infragruppo, compresi i ricavi, i costi e i dividendi, sono integralmente eliminati. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni, sono integralmente eliminati. Le perdite infragruppo possono indicare una riduzione di valore che è necessario rappresentare nel bilancio consolidato. Lo IAS 12 *Imposte sul reddito* si applica alle differenze temporanee derivanti dall'eliminazione di utili e perdite originate da operazioni infragruppo.

26. **I bilanci della capogruppo e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono essere redatti alla stessa data. Quando le date di chiusura del bilancio della controllante e della controllata sono diverse, la controllata prepara, a fini di consolidamento, un bilancio aggiuntivo alla stessa data di riferimento del bilancio della capogruppo a meno che ciò non sia fattibile.**

27. **Quando, in conformità al paragrafo 26, il bilancio di una controllata utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato è riferito a una data di chiusura diversa da quella della capogruppo, devono essere eseguite rettifiche per le operazioni o i fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della capogruppo. In ogni caso, la differenza tra la data della controllata e quella della capogruppo non deve comunque essere superiore a tre mesi. La durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono essere le medesime di esercizio in esercizio.**

28. **I bilanci consolidati devono essere preparati utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari.**

29. Se una componente di un gruppo utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in circostanze simili, sono apportate appropriate rettifiche al suo bilancio nella preparazione del bilancio consolidato.
30. I ricavi e i costi di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato a decorrere dalla data di acquisizione secondo le disposizioni dello IAS 22. I ricavi e i costi di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato fino alla data in cui la controllante perde il controllo della controllata. La differenza tra il corrispettivo della dismissione della controllata e il suo valore contabile alla data della cessione, comprensiva dell'importo complessivo di eventuali differenze di cambio che si riferiscono alla controllata e rilevate nel patrimonio netto in conformità allo IAS 21 *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere* è rilevata nel bilancio consolidato come plusvalenza o minusvalenza sulla vendita della controllata.
31. ***Una partecipazione in una entità deve essere contabilizzata in conformità allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione dalla data in cui cessa di essere una controllata, a condizione che non diventi una collegata così come definito nello IAS 28 o una entità a controllo congiunto secondo la descrizione dello IAS 31.***
32. ***Il valore contabile della partecipazione alla data in cui l'entità cessa di essere una controllata deve essere considerato pari al costo al momento della valutazione iniziale di una attività finanziaria, in conformità a quanto stabilito dallo IAS 39.***
33. ***Le interessenze di terzi devono essere rappresentate, nello stato patrimoniale consolidato, nel patrimonio netto e separatamente dal patrimonio netto di pertinenza del gruppo. Anche la quota di pertinenza di terzi del risultato consolidato di gruppo deve essere rappresentata separatamente.***
34. Il risultato d'esercizio è attribuito agli azionisti della capogruppo e alle interessenze di terzi. Poiché in entrambi i casi si tratta di patrimonio netto, l'importo attribuito alle interessenze di terzi non costituisce un ricavo o un costo.
35. Le perdite riferibili a terzi in una controllata consolidata possono eccedere la quota di pertinenza di terzi del patrimonio netto della controllata. L'eccedenza, e ogni ulteriore perdita attribuibile agli azionisti di minoranza, sono attribuite agli azionisti della capogruppo ad eccezione della parte per la quale gli azionisti di minoranza hanno un'obbligazione vincolante a coprire la perdita con investimenti aggiuntivi e sono in grado di farlo. Se, successivamente, la controllata realizza degli utili, tali utili sono attribuiti agli azionisti della capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza degli azionisti di minoranza ma che erano state precedentemente assorbite dagli azionisti della capogruppo.
36. Se una controllata ha emesso azioni privilegiate cumulative che sono possedute da azionisti di minoranza e sono classificate come patrimonio netto, la capogruppo calcola la sua quota di utili o perdite dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

**CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, IN ENTITÀ A CONTROLLO
CONGIUNTO E IN SOCIETÀ COLLEGATE NEL BILANCIO SEPARATO DELLA CAPOGRUPPO**

37. ***Nella predisposizione del bilancio separato, le partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate devono essere contabilizzate:***

(a) al costo,

ovvero

(b) in conformità allo IAS 39.

Lo stesso criterio va applicato per ciascuna categoria di partecipazione.

38. Il presente Principio non si occupa di quali entità debbano presentare un bilancio separato per uso pubblico. I paragrafi 37 e 39-42 si applicano quando un'entità predispone un bilancio separato che sia in conformità agli International Financial Reporting Standard. L'entità redige anche un bilancio consolidato per uso pubblico, secondo quanto disposto dal paragrafo 9, a meno che non si applichi l'esenzione di cui al paragrafo 10.

IAS 27

39. *Le partecipazioni in entità a controllo congiunto e in società collegate che sono contabilizzate in conformità allo IAS 39 nel bilancio consolidato, devono essere contabilizzate con lo stesso criterio contabile nel bilancio separato dell'investitore.*

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

40. *Nel bilancio consolidato devono essere fornite le seguenti informazioni integrative:*

- (a) *il fatto che una controllata non sia consolidata in base alle disposizioni del paragrafo 16;*
- (b) *[eliminato]*
- (c) *il tipo di legame tra la capogruppo e la controllata della quale la capogruppo non possiede, direttamente o indirettamente attraverso controllate, più della metà dei voti esercitabili in assemblea;*
- (d) *le ragioni per cui il possesso, diretto o indiretto attraverso controllate, di più della metà dei diritti di voto effettivi o potenziali di una partecipata non costituisce controllo;*
- (e) *la data di riferimento del bilancio di una controllata, ove tale bilancio è utilizzato per redigere il bilancio consolidato ed è riferito a una data di chiusura oppure a un esercizio diverso da quello della controllante, e le motivazioni per cui si fa riferimento a una data di chiusura o a un esercizio diverso;*

e

- (f) *la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (per esempio, come risultato di accordi di finanziamento o di disposizioni regolamentari) alla capacità delle controllate di trasferire fondi alla controllante a titolo di pagamento di dividendi o di rimborso di prestiti o anticipazioni.*

41. *Se si redige un bilancio separato per una controllante la quale, in conformità al paragrafo 10, decide di non predisporre il bilancio consolidato, in bilancio dovranno essere rappresentate le seguenti informazioni integrative:*

- (a) *il fatto che il bilancio sia un bilancio separato; che si sia optato per l'esenzione dal consolidamento; la ragione sociale e il luogo di costituzione o la sede legale dell'entità che ha provveduto alla redazione del bilancio consolidato ad uso pubblico in conformità con gli International Financial Reporting Standard; l'indirizzo presso il quale è possibile ottenere tale bilancio consolidato;*
- (b) *un elenco delle partecipazioni di rilievo in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate, comprendente la ragione sociale, il luogo di costituzione o la sede legale, la percentuale di capitale posseduto e, se diversa, la percentuale dei voti esercitabili in assemblea;*

e

- (c) *una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni di cui al punto (b).*

42. *Quando una controllante (diversa da quella trattata al paragrafo 41), una partecipante in una joint venture o in una società collegata redige il proprio bilancio separato, deve fornire le seguenti informazioni integrative:*

- (a) *il fatto che il bilancio sia un bilancio separato, specificando i motivi per la sua redazione, se non richiesto dalla legge;*
- (b) *un elenco delle partecipazioni di rilievo in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate, comprendente la ragione sociale, il luogo di costituzione o la sede legale, la percentuale di capitale posseduto e, se diversa, la percentuale dei voti esercitabili in assemblea;*

e

- (c) *una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni di cui al punto (b);*

e deve identificare il bilancio redatto in conformità con il paragrafo 9 del presente Principio, dello IAS 28 e dello IAS 31, a cui si fa riferimento.

IAS 27

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

43. *L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. E' incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.*

RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI

44. Il presente Principio sostituisce lo IAS 27 *Bilancio consolidato e Contabilizzazione delle partecipazioni in controllate* (rivisto nella sostanza nel 2000).
45. Il presente Principio sostituisce anche il SIC-33 *Consolidamento e metodo del patrimonio netto – Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto*.
-

Modifiche ad altre disposizioni

Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un'entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

A1. Il paragrafo 1 dello IAS 22 *Aggregazioni di imprese* viene modificato per leggersi come segue:

1. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati specificati:

...

Una controllata è un'entità economica, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una partnership, controllata da un'altra entità (indicata come controllante).

L'interessenza di terzi è quella parte del risultato dell'esercizio e del patrimonio netto di una controllata attribuibile alle interessenze non detenute, direttamente o indirettamente attraverso controllate, dalla capogruppo.

A2. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]

A3. SIC-12 *Consolidamento - Società a destinazione specifica* (società veicolo) è modificato come segue.

Il riferimento è modificato per leggersi come segue:

Riferimento: IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*

I paragrafi 9, 10 e 11 sono modificati per leggersi come segue:

9. Nel contesto di una SDS, il controllo può originare dalla predeterminazione delle attività della SDS (operante con «autopilota») o altrimenti. Lo IAS 27.13 indica diverse circostanze che si concretizzano nel controllo anche se un'entità possiede metà o anche meno dei diritti di voto di un'altra entità. Analogamente, il controllo può esistere anche nei casi in cui un'impresa possiede una piccola o nessuna parte del patrimonio della SDS. L'applicazione del concetto di controllo richiede, in ciascun caso, una valutazione soggettiva nel contesto di tutti i fattori rilevanti.
10. In aggiunta alle situazioni descritte nello IAS 27.13, le seguenti circostanze, per esempio, possono indicare che esiste una relazione in cui un'impresa controlla una SDS e conseguentemente dovrebbe consolidare la SDS (una guida addizionale è fornita nell'Appendice della presente Interpretazione):
 - (a) in concreto, le attività della SDS sono esercitate per conto dell'impresa in relazione alle sue specifiche esigenze aziendali così che l'entità ottenga benefici dall'attività della SDS;
 - (b) in concreto, l'entità ha poteri decisionali per ottenere la maggioranza dei benefici dell'attività della SDS o, predisponendo un meccanismo «autopilota», l'entità ha delegato questi poteri decisionali;
 - (c) in concreto, l'entità detiene diritti a ottenere la maggioranza dei benefici della SDS e, perciò, può essere esposta ai rischi inerenti alle attività della SDS;

o

 - (d) in concreto, l'entità mantiene la maggioranza dei rischi residuali o di proprietà connessi alla SDS o le sue attività al fine di ottenere benefici dalla loro gestione.

11. [Abrogato]

- A4. Nell'ambito degli International Financial Reporting Standard, compresi i Principi contabili internazionali e le Interpretazioni, applicabili al dicembre 2003, tutti i riferimenti alla versione attuale dello IAS 27 *Bilancio consolidato* e *Contabilizzazione delle partecipazioni in controllate* sono modificati in IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*.
-